

VITTORIO PARLATO

*LA LEGGE 126/2012 RELATIVA AI RAPPORTI TRA ITALIA
E SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA E MALTA*

SOMMARIO: 1. Istituzione della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta. – 2. La laicità italiana. – 3. L'intesa del 2007 e la legge di approvazione n. 126 del 30 luglio 2012. – 4. I contenuti, rilevanza del diritto canonico ortodosso. – 4.1. I diritti individuali di libertà religiosa. – 4.2. I diritti collettivi di libertà religiosa. – 4.2.1. Il potere di certificazione attribuito all'Arcidiocesi. – 4.2.2. Il riconoscimento degli enti ortodossi. – 4.2.3. Le attività culturali e scolastiche. – 4.3. Gli aiuti economici. – 4.4. La collaborazione tra le due istituzioni: A. tutela del patrimonio artistico, B. rilevanza dei matrimoni celebrati con rito cristiano ortodosso, C. ulteriori fattispecie. – 4.5. I controlli statali.

1. Istituzione della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia e Malta

Il 5 novembre 1991, con Tomo patriarcale e sinodale del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, è stata istituita l'Arcidiocesi greco-ortodossa, a Venezia – la chiesa di San Giorgio dei Greci ne è la cattedrale – per i fedeli di origine greca dimoranti da anni in Italia ed anche per quanti, come studenti in Università italiane, vivono temporaneamente nella Repubblica¹, canonicamente dipendenti dal Patriarcato costantinopolitano² o se riconoscono tali.

Questi fedeli ortodossi di etnia greca, che fino al 1991 erano stati affidati al Metropolita d'Austria che era anche esarca per l'Italia e l'Unghere-

¹ Suo scopo principale è la cura spirituale dei fedeli ortodossi specie di etnia greca presenti sul territorio italiano. Il 25 aprile 2005 le fu aggregato il territorio di Malta, separandolo dal territorio dell'Arcidiocesi di Thyateira e Gran Bretagna. Dal 1996 è guidata dall'arcivescovo Gennadios Zervós.

Per tutto quanto attiene la comunione delle chiese ortodosse e la loro presenza Italia fino alle ultime modifiche, rinvio al mio libro V. PARLATO, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto, Saggi*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 71 s e V. PARLATO, *Le chiese ortodosse in Italia, oggi*, in *Aequitas sive Deus, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 972-985.

² Art. 2, comma 1 dello Statuto.

ria, oggi costituiscono il popolo dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, ora denominata Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta³.

Detta Arcidiocesi che dipende dal Patriarcato Ecumenico, è dotata di un proprio Statuto, oggi in parte, di fatto, modificato; essa è persona giuridica italiana (DPR 16 luglio 1998) ed ha una fitta rete di interazioni con le presenze diplomatico-consolari greche⁴.

Nel ventennio dalla sua fondazione, l'Arcidiocesi, oltre alle preesistenti comunità, chiese-confraternite e parrocchie (Barletta, Brindisi, Genova, Milano, Napoli, Roma, Trieste, Venezia), ha istituito nuove parrocchie⁵, nonché alcuni monasteri (Lazio, Messina, Piemonte, Treviso, Venezia e tre in Calabria⁶).

Altre parrocchie sono in corso di formazione. Tutte le nuove parrocchie vengono fondate in base ad uno statuto uniforme, già approvato dal Patriarcato Ecumenico.

Dipendono dall'Arcidiocesi suddetta anche la Parrocchia – appartenente al Patriarcato di Georgia – di Sant'Andrea apostolo in Roma (edificio già di proprietà della chiesa greco-ortodossa) e la Parrocchia di Santa Sofia, appartenente alla chiesa ucraina, presso Chiesa cattolica della Madonna delle Grazie a Marcanise (CE).

L'Arcidiocesi, anche se sul piano storico è la più rappresentativa, non è la sola struttura ecclesiale ortodossa esistente in Italia, accanto a questa abbiamo altre due diocesi, quella di Roma (Patriarcato di Romania) e quella di Zagabria, Lubiana e Italia con sede a Trieste (Patriarcato di Ser-

³ Notizie sulla diaspora greco-ortodossa in Italia nei secoli passati sono rinvenibili in G. MORI, *Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2007, p. 399 s.

⁴ Sull'istituzione dell'Arcidiocesi e relativi tomi patriarcali cfr. P. STAVROPOULOS, *L'Arcidiocesi greco-ortodossa d'Italia*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. Parlato, G. B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1995, p. 409 s.

⁵ Alatri, Alghero, Auletta, Avezzano, Bari, Bologna, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cori, Cosenza, Crotone, Fano, Ferrara, Firenze, Foggia, Gerace, Ischia, L'Aquila, Lecce, Livorno, Mesagne, Messina, Milazzo/Barcellona, Mestre, Nicastro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Policoro, Quartu Sant'Elena, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, 5 chiese e parrocchie in Roma, Schiavonea, Sezze, Siena, Siracusa, Taureana, Termoli, Torino, Treviso, Udine, Urbino, Varese, Vercelli, Viadana, Vibo Valenzia.

⁶ San Giovanni Theristis, Ss. Elia il Giovane e Filarete l'Ortolano, Sant'Elia lo Speleota.

bia) e due Decanati: uno in Francavilla Fontana (BR) (Patriarcato di Mosca), l'altro in Sanremo (Arcivescovato russo di Parigi, Patriarcato Ecumenico), due Comunità parrocchiali, quella bulgara e quella polacca⁷.

La quarta conferenza pan-ortodossa, tenuta a Chambésy (Ginevra) nel giugno 2009, in attesa dell'auspicata istituzione di una sola chiesa e un solo vescovo per ogni territorio, ha previsto un coordinamento a carattere pastorale tra i vescovi operanti nei territori della diaspora, costituendo un'Assemblea Episcopale inter-ecclesiale per ciascuno dei territori 'occidentali': uno di questi è Italia e Malta⁸.

2. La laicità italiana

Si può dire che al di là delle enunciazioni della Corte Costituzionale il concetto di *laicità* esprime, nella realtà italiana, la sintesi di due valori: cooperazione con le realtà confessionali e pluralismo ideologico, anche d'ordine religioso, in una società che non si limiti ad auspicare valori di metodo, ma che propugni valori di merito⁹.

Come osservavo altrove¹⁰, lo Stato italiano non si presenta come agnostico, ma pluralista, pluri-confessionale e neutrale. Esso non mira alla laicizzazione integrale delle istituzioni pubbliche, ma persegue una neutralità nei confronti del pluralismo confessionale che gli permette di tutelare, come valore autonomo, il sentimento religioso; lo Stato tiene conto da un lato che i principî del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, che la Chiesa romano-cattolica, soprattutto nel suo aspetto istituzionale, ha una significativa presenza nella società italiana, ma è anche consapevole della crescente pluralità di realtà religiose presenti nella società italiana cui ritiene opportuno, se non doveroso,

⁷ Non sono ortodosse le chiese armene o copte, qualificabili come Antiche chiese orientali. Altre organizzazioni vetero-calendariste, o meno, si proclamano "ortodosse", ma non fanno parte della Comunione delle Chiese ortodosse; né ortodosse sono altre costituitesi per scismi più recenti, ad esempio le chiese scismatiche di Macedonia o di Ucraina, né, infine, di altre, nate per iniziative personali, quali la Chiesa Ortodossa d'Italia.

⁸ Su questo cfr. V. PARLATO, *Le chiese ortodosse in Italia, oggi*, in *Aequitas sive Deus*, cit., p. 980 s.

⁹ A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico, Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 8ª ed., Giuffrè, Milano, 1996, p. 53 s.

¹⁰ V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche: i contenuti*, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 1996, p. 165.

assicurare, entro certi limiti, specifici diritti di libertà religiosa individuale e collettiva, non solo sul piano formale, ma anche sostanziale, così da giustificare collaborazione per la realizzazione di tali diritti, come anche prevedere aiuti economici indiretti.

Nel concetto di *Stato laico* da me utilizzato, i termini: pluralismo, pluri-confessionismo e neutralità ben si inquadrano nello Stato laico odierno, in linea con la Costituzione, anzi ne sono gli elementi caratterizzanti.

Di qui le intese con alcune confessioni di minoranza trasformate il legge ai sensi dell'art. 8, 3 comma della Costituzione.

3. L'intesa del 2007 e la legge di approvazione n. 126 del 30 luglio 2012

Va subito notato che l'intesa stipulata con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale fa espresso riferimento dell'appartenenza al Patriarcato Ecumenico dell'Arcidiocesi stessa, infatti si dice che "*l'Arcidiocesi, fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quale erede storica delle antiche metropoli istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio, è organizzata secondo le norme del proprio statuto*". L'Arcidiocesi, persona giuridica italiana, si pone come l'ente esponenziale di una struttura diocesana estesa in Italia e a Malta; ovviamente la normativa riguarda il rapporto con lo Stato italiano.

Lo Statuto rinvia al diritto canonico delle chiese ortodosse ed in particolare a quello, integrato con norme particolari, proprio del Patriarcato Ecumenico e successiva normativa generale o specifica per l'Arcidiocesi in oggetto. L'Arcidiocesi è non un *quid separatum*, né una struttura autonoma dal punto di vista del diritto canonico ortodosso, ma una diocesi appartenente ad una chiesa autocefala, quale il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Il Tomo patriarcale di erezione dice espressamente che l'Arcidiocesi è "*sottoposta alle dirette dipendenze canoniche del nostro santissimo Trono ecumenico, apostolico e patriarcale, ed a questo facente riferimento, secondo l'ordine e le condizioni delle altre Sacre Arcidiocesi metropolitane della nostra giurisdizione patriarcale*"¹¹.

L'intesa viene approvata con la legge 30 luglio 2012, n. 126: *Norme*

¹¹ Il documento è riportato in P. STAVROPOULOS, *L'Arcidiocesi*, cit., in *Principio patrizio*, cit., p. 412.

*per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*¹².

4. I contenuti, rilevanza del diritto canonico ortodosso

Questa intesa, come le altre già convertite in legge, innanzi tutto garantisce diritti e situazioni soggettive già previste dalla Costituzione, i cui articoli vengono anche richiamati, quasi a voler dire che molto di quanto viene aggiunto trova fondamento e giustificazione nell'attuazione nelle stesse disposizioni costituzionali.

Nel primo articolo, così, si afferma che *“La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto”* e che *“la Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale”*.

Altre norme riprendono ed attuano la normativa ordinaria in materia religiosa, sia pure modificandola in parte, quando si tratti delle disposizioni sui culti ammessi di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289; altre normative estendono alla Arcidiocesi tutele e vantaggi finora previsti per la Chiesa cattolica e per altre confessioni regolate con legge sulla base di intesa. Un ultimo gruppo di norme dà rilevanza a fattispecie sin'ora non regolate da legge speciale per l'Arcidiocesi stessa.

4.1. I diritti individuali di libertà religiosa

Interessante è quanto prescritto all'art. 2., comma 3. *“È garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all'Arci-*

¹² In Suppl. ordinario n. 168 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 agosto 2012, n. 183 in vigore dal 22 agosto 2012. L'approvazione della legge è stato patrocinata particolarmente dai parlamentari Stefano Ceccanti (PD) e Lucio Malan (PDL). Sulla legge cfr. anche M. CANONICO, *Nuove leggi per vecchie intese*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statochiese.it), n. 30 del 2012.

diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, la garanzia non è per tutti coloro che appartengono ad una chiesa ortodossa, quindi agli ortodossi in genere, ma a quanti sono fedeli dell’Arcidiocesi, in quanto la normativa riguarda espressamente l’Arcidiocesi ed i suoi fedeli, anche se molti diritti riconosciuti sono propri di tutti cittadini, e non cittadini, ai sensi della Costituzione vigente e dei trattati internazionali relativi all’Unione europea.

I fedeli dell’Arcidiocesi sono i soli i fedeli appartenenti alle parrocchie dell’Arcidiocesi stessa o da essa dipendenti (parrocchia georgiana, parrocchia ucraina), come ad altre realtà territoriali, quali i monasteri.

Qualche considerazione sulla normativa a tutela della libertà religiosa dei singoli fedeli. Ai sensi dell’Articolo 6 della legge in oggetto viene ribadito il principio che già troviamo nelle leggi di approvazione delle precedenti intese, quello secondo cui “*nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione*”, in aggiunta, si precisa che è “*esclusa qualsiasi ingerenza sull’educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi*”. In conseguenza di ciò si riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, in specie quello cattolico; e si stabilisce inoltre che agli alunni stessi non potranno essere richiesti atti culturali o pratiche religiose, di qualsiasi credo.

Nulla è detto nel progetto di legge in oggetto in merito al trattamento scolastico equipollente a favore degli alunni frequentanti quelle scuole, cosa che, invece, è detta nelle leggi di approvazione delle intese fin qui emanate¹³.

All’art. 5 è garantita l’assistenza spirituale ai ricoverati nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali appartenenti all’Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto dell’Arcidiocesi¹⁴.

Ai militari appartenenti all’Arcidiocesi è garantita l’assistenza spiritua-

¹³ Cfr. quanto scritto in V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, cit., p. 191.

¹⁴ Sempre l’art. 5 prevede (comma 2) che l’accesso dei ministri di culto sia libero e senza limitazioni di orario e che (comma 4) gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai ricoverati siano a carico dell’Arcidiocesi.

le in forme analoghe a quelle previste nelle altre intese trasformate in legge¹⁵.

Sono previste garanzie anche in merito al riposo nelle festività religiose cristiano-ortodosse, di cui all'art. 10, per il quale

“1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all’Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall’attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose¹⁶ [...] con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività di cui al comma 1 si considera giustificata l’assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi se maggiorenni”.

4.2. I diritti collettivi di libertà religiosa

In relazione all'autoregolamentazione dell'Arcidiocesi la legge afferma, all'art. 2, che: (comma 1). *“la Repubblica dà atto dell'autonomia dell'Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto”* e (comma 2) *“la Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei*

¹⁵ Così l'art. 4 recita:

“1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell’Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese dell’Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell’ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell’Arcidiocesi competente per territorio.

3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell’Arcidiocesi.

¹⁶ *“Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio”* festività molto spesso non coincidenti con analoghe festività cristiano-cattoliche.

*chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale*¹⁷.

Inoltre si precisa, all'art. 3, che: (comma 1) *“I chierici dell’Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero”*, e (comma 2) *“I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero”*.

Da notare l'uso del termine *chierico* tipico del diritto canonico sia della chiesa romano-cattolica che delle chiese ortodosse.

In merito allo *status* clericale si precisa anche, sempre all'art. 3, (commi 3 e 4), che:

“3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell’Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.

4. I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto”.

4.2.1. *Il potere di certificazione attribuito all’Arcidiocesi*

Sempre all'art. 3, comma 5, si riconosce, poi, all'Arcidiocesi il potere di certificazione in merito allo *status* di ministro di culto in ordine a specifiche facoltà.

“5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 l’Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero”.

In sostanza spetta all'Arcidiocesi certificare chi siano i ministri di culto abilitati alla cura pastorale dei militari, dei ricoverati in ospedali e dei carcerati, a celebrare matrimoni civilmente riconoscibili, ad illustrare la religione cristiano-ortodossa nelle scuole, art. 7¹⁸.

Ma il potere di certificazione si estende anche alla qualifica di fedeli

¹⁷ Lo Statuto precisa organizzazione e compiti dell'Arcidiocesi.

¹⁸ Tutte queste attività sono a carico economico dell'Arcidiocesi.

dell'Arcidiocesi, presupposto necessario per godere di diritti, facoltà, situazioni soggettive in genere, attribuite dalla legge in oggetto. Diverso è il caso in cui gli alunni decidano di non avvalersi di insegnamenti religiosi nelle scuole¹⁹. In base alla normativa generale l'insegnamento della religione cattolica non è obbligatorio.

Il potere di certificazione rileva anche per l'attribuzione della personalità giuridica di altri nuovi enti²⁰ connessi alle finalità dell'Arcidiocesi stessa, sia in ordine al loro riconoscimento o alla loro soppressione²¹.

4.2.2. Il riconoscimento degli enti ortodossi

All'art. 14 si tratta del riconoscimento di nuovi enti ortodossi, al comma 2 si prevede che: *“Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo*

¹⁹ L'art. 7 al II comma afferma che: *“2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potestà su di essi”*.

²⁰ Gli enti già riconosciuti sono: la Chiesa e confraternita dei SS. *Pietro e Paolo dei Nazionali Greci in Napoli* riconosciuta da re Carlo di Borbone (Statuto approvato con Sovrana risoluzione, di Re Carlo di Borbone, il 20 febbraio 1764; riconosciuta come persona giuridica italiana il 13 luglio 1887, n. 3942, serie 2; Cfr. *Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario*, a cura di M. Tedeschi, Giuffrè, Milano, 1981, p. 274); la comunità dei greci ortodossi in Venezia, riconosciuta come persona giuridica dalla Repubblica di Venezia (*Sovrane concessioni* del 28 novembre 1498, del 4 ottobre 1511, dell'11 luglio 1526, il regolamento attuale fu approvato con decreto luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 850; questo regolamento è reperibile nel volume *Dall'età giolittiana ai giorni nostri*, a cura di G. B. Varnier, Giuffrè, Milano, 1982, p. 57 s.); la comunità greco-orientale di Trieste, già riconosciuta, con *Sovrani e graziosissimi rescritti* dell'Imperatore Giuseppe II, nella qualità di Signore di Trieste, (*Rescritti* del 9 agosto 1782 e del 7 marzo 1784, notificati con *Decreti guberniali* alla Nazione greca di rito orientale stabilita in Trieste e Decreto del Governo austriaco del 28 novembre 1888), come *Nazione e Confraternita greca*. L'ente ha personalità giuridica, quale ente di culto, di nazionalità italiana, la parrocchia ha il titolo di S. Nicola. A queste si aggiungono le comunità di Genova (Unione degli ortodossi Elleni di Genova, Parrocchia di San Nicola e dell'Annunciazione).

²¹ L'art. 13, II comma, del progetto recita: *“Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente ortodosso è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso”*; anche in questo accordo viene richiesto l'assenso espresso della struttura confessionale cui appartiene l'ente per il suo riconoscimento in persona giuridica di quella confessione.

gli statuti e previa delibera motivata dall'Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresì, allegato lo statuto dell'ente stesso". Anche in questo caso la delibera favorevole dell'Arcidiocesi è *condicio sine qua non* – in modo da garantire il collegamento giuridico con la normativa confessionale di cui l'ente è espressione – per l'attribuzione della personalità giuridica, così come previsto negli Accordi di Villa Madama per gli enti ecclesiastici cattolici e nelle singole intese con le altre confessioni²².

Alcune considerazioni: il diritto canonico delle chiese ortodosse non conosce l'istituto della personalità giuridica, per cui non si può parlare di enti giuridici canonico-ortodossi, ma solo di realtà autonome approvate nell'ambito della Arcidiocesi.

Gli enti riconoscibili – esemplificati nella parte finale del primo comma di detto articolo- sono: “*diocesi, decanati o vicariati, comunità, parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza*”.

L'enumerazione ampia comprende una pluralità di realtà alcune identificabili con analoghe strutture della chiesa cattolica (i decanati o vicariati sono vicariati foranei), altre come le comunità indicano forme di vita associata non ben definibile; quanto a nuove diocesi va detto che nel Patriarcato ecumenico, di cui l'Arcidiocesi fa parte, non esistono diocesi suffragane, ed ho molti dubbi che le diocesi suffraganee in base alla normativa ortodossa possano essere qualificate come enti territoriali “*costituiti nell'ambito dell'Arcidiocesi*”. Forse, in modo surrettizio, la normativa prevede una futura possibilità di erezione di nuove diocesi (cioè arcidiocesi) in Italia da parte del Patriarcato Ecumenico cui far attribuire la personalità giuridica, come entità territoriali nell'ambito della stessa Arcidiocesi, questo a meri effetti civili. Ai comma 3 e 4 si stabiliscono le modalità:

“3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.

4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridica-

²² Rinvio sul punto a V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, cit., p. 86 s.

mente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia".

Interessante è la qualifica attribuita a questi enti il comma 5 stabilisce che: *"Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti"*, col che si vuole precisare che non sono enti ortodossi *tout court*, ma enti facenti capo a quella Arcidiocesi ortodossa, forse per non precludere la possibilità di altre leggi che regolino i rapporti con altre diocesi ortodosse in Italia.

Particolarmente importante mi sembra l'art. 17, relativo alla gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, esso recita: *"1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali"*. La norma prevede due principî, il primo: che la gestione ordinaria e straordinaria gli enti dell'Arcidiocesi si realizza sotto il controllo dell'Arcidiocesi stessa; il secondo esclude qualsiasi ingerenza delle autorità italiane centrali o periferiche.

Dicevo che la norma è importante perché molti enti ortodossi già riconosciuti civilmente, e preesistenti all'istituzione della Arcidiocesi, si auto-regolano in base alle loro norme statutarie, al di fuori di controlli diocesani, tali enti assimilabili a confraternite o a fondazioni erano comunque retti da consigli laicali, o misti, ma nei quali il ruolo del clero locale e soprattutto del metropolita d'Austria e poi d'Italia era, ed è, limitatissimo; non so se la norma consentirà una revisione degli statuti. Sicuramente la disposizione varrà per gli enti più recenti e i nuovi.

Invero l'art. 4, comma 5, dello Statuto dell'Arcidiocesi prevede sì che:

"Il metropolita ha la responsabilità a) della custodia del patrimonio ecclesiastico rappresentando [...] l'Arcidiocesi in tutte le questioni relative alla proprietà dei beni stessi di fronte ad ogni autorità italiana sia amministrativa che giudiziaria; b) di ogni questione a carattere giudiziario dell'Arcidiocesi, in cui può essere rappresentato tramite un suo delegato ufficiale",

ma la norma riguarda i beni dell'Arcidiocesi, come tale, e non quelli degli enti preesistenti giuridicamente riconosciuti. Il secondo principio fa salva la gestione ecclesiastica da interferenze statali o pubbliche, garan-

tendo l'indipendenza nelle scelte di carattere patrimoniale e nell'utilizzo dei redditi.

4.2.3. *Le attività culturali e scolastiche*

Si prevede anche, come nelle altre leggi di approvazione delle precedenti intese, che soggetti designati dall'organizzazione confessionale, in specie dall'Arcidiocesi²³, “*possano rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni*”²⁴.

Come nelle altre leggi di approvazione d'intesa viene garantito, nell'Articolo 8, all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. Ovviamente l'istituzione delle suddette scuole dovrà avvenire “*nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione*”. Certo la disciplina dei controlli statali sarà più tenue se la scuola istituita non richiederà specifici riconoscimenti statali, come avviene per le scuole della primissima infanzia.

4.3. *Gli aiuti economici*

Il regime tributario favorevole come alle altre istituzioni ecclesiastiche di confessioni regolate da una legge sulla base di intesa; si riconosce la deducibilità per donazioni all'Arcidiocesi²⁵ e la partecipazione al riparto dello 0,8% dell'IRPEF. Questi aspetti tributari e finanziari sono, a parer mio, i punti più innovativi e qualificanti rispetto all'attuale regime giuridico, oltre al fatto di un riconoscimento giuridico e politico della Arci-

²³ Con oneri finanziari a carico dell'Arcidiocesi.

²⁴ Art. 11, comma 4. La formula è uguale in tutte le intese, salvo in quella con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane si parla invece di “studio dell'ebraismo”.

²⁵ Art. 20 “*Deduzione agli effetti IRPEF.*”

1. *La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.*

2. *A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza”.*

diocesi stessa, da parte della Repubblica italiana, e della sua conformità ai principî fondanti dello Stato, vi è con la legge di approvazione dell'intesa un riconoscimento che, in base ad un'interpretazione discutibile, ma determinante, attuata prevalentemente da organi di governo regionali, permette di ottenere altri benefici, quali contributi, erogazioni e situazioni giuridiche soggettive a favore della loro attività pastorale²⁶.

4.4. *La collaborazione tra le due istituzioni:*

A. Tutela del patrimonio artistico.

Come nelle altre intese si parla del patrimonio artistico e culturale, così l'articolo 11 recita:

“La Repubblica italiana e l'Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso”.

Il patrimonio storico e culturale greco-ortodosso è particolarmente rilevante dal punto di vista artistico, ma soprattutto per la memoria storica della civiltà bizantina di cui massimamente Venezia, con meriti e demeriti, è stata la testimone per secoli. La Chiesa di S. Giorgio, a Venezia, con gli edifici adiacenti, territorialmente delimitati, durante il periodo del do-

²⁶ Art. 21. *“Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF.*

1. *A decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.*

2. *L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Arcidiocesi è indicata con la denominazione: «Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale».*

3. *Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1”.*

In materia cfr. E. VITALI, *Note in tema di applicazione dell'otto per mille*, in *Studi in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 470-471.

minio turco nei territori bizantini, divenne per i greci della diaspora una seconda patria, salvaguardando così la cultura e l'unità di un popolo.

Si può dire che Venezia, insieme al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e ai monasteri del Monte Athos, seppe preservare la tradizione e la cultura bizantina e trasmetterla alla nascente nazione greca nel secolo XIX²⁷.

È questo della Chiesa greco-ortodossa in Italia un patrimonio culturale di valore inestimabile e non solo per la nazione greca, ma costituisce anche un dato storico imprescindibile per la conoscenza della politica attenta alle vicende e popolazioni del mediterraneo orientale effettuata dagli Stati italiani pre-unitari e da altre città, come Trieste, oggi parte dello Stato italiano²⁸.

Anche a Livorno la comunità greco-ortodossa denominata Chiesa ed Arciconfraternita Greco-Ortodossa della SS. Trinità, attiva dal 1775 fino agli inizi del XX secolo, ha lasciato interessanti memorie²⁹.

B. Rilevanza dei matrimoni celebrati con rito cristiano ortodosso.

Ai sensi dell'art. 9. comma 1. si riconoscono effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi *“in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale”*. Ai commi successivi di danno ulteriori norme:

“2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo

²⁷ Sul tema rimando a R. D'ANTIGA, *La comunità greco-ortodossa di San Giorgio in Venezia*, in *Presenze ebraico-cristiane nelle Venezie*, a cura di G. Del Ferro, Vicenza, 1993, p. 83 s.; M.I. MANUSSACAS, *Introduzione storica*, in *Guida al museo di Icone e alla chiesa di San Giorgio dei Greci*, a cura dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia-Atene, 1992.

²⁸ In quella città, esiste una Chiesa greco-ortodossa già riconosciuta fin dal 1752.

²⁹ L. PAOLINI, *La minoranza greca a Livorno*, in *Normativa e organizzazione delle minoranze costituzionali in Italia*, a cura di V. Parlato e G. B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1992, p. 160 s.

le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresì, attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio.

6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine”.

La disposizione normativa ricalca quella di altre precedenti leggi di approvazione di intese, e in particolare quella relativa alle Chiese Avventiste del 7 giorno, alle Assemblee di Dio in Italia, all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia e con qualche modifica anche quella della Chiesa Evangelica Luterana in Italia³⁰.

Credo che il principio secondo cui il ministro di culto possa celebrare il matrimonio di tutti quanti hanno avuto l'attestazione che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge italiane, indipendentemente dalla fede professata dai nubenti, valga anche per la celebrazione matrimoniale qui prevista, in assenza di qualsiasi sanzione legislativa comminante la nullità in caso di inosservanza della pre-

³⁰ V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, cit., p. 129 s. Da ultimo A. Albisetti, *Le intese fantasma (a metà)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statochiese.it), n. 27 del 2012.

sunta limitazione. In sostanza è l'autorità, centrale o periferica, dell'Arcidiocesi che decide della capacità matrimoniale dei nubenti in merito alla fede professata e loro posizione ecclesiale. Ricordo che, come nella chiesa romano-cattolica, quelle ortodosse si riconosce l'esistenza di un matrimonio regolato o dal diritto canonico che può esistere senza alcuna rilevanza civile.

Anche per gli ortodossi il matrimonio è considerato come sacramento e deve rispondere a precisi requisiti³¹ in relazione alla capacità matrimoniale dei nubenti³² e alla forma. Le parti poi debbono avere l'età prescritta – diciotto anni compiuti l'uomo, quattordici compiuti la donna) – lo stato libero, non devono aver già stipulato tre matrimoni – assoluto divieto delle quarte nozze –, non devono aver ricevuto il diaconato, né devono aver emesso il voto di castità.

Quanto alla forma si richiede che il matrimonio sia celebrato da un sacerdote ortodosso secondo la tradizione liturgica della chiesa ortodossa e in un edificio-chiesa ortodossa. Occorre anche che il testimone ufficiale sia un cristiano in piena comunione con la Chiesa ortodossa e, se sposato, lo sia per il diritto canonico ortodosso. La necessità che il matrimonio sia celebrato con il rito sacro apre la questione sulla natura stessa del matrimonio, se cioè esso sia un contratto basato sullo scambio solo del consenso dei nubenti o un atto negoziale complesso dove accanto al consenso si prevede come elemento *ad validitatem* la presenza del sacerdote celebrante il rito sacro. Secondo l'opinione, oggi prevalente, tra gli ortodossi, proprio il rito sacro sarebbe la parte essenziale dell'amministrazione del sacramento³³. Ma questo aspetto non rileva per l'ordinamento ita-

³¹ Costituiscono impedimenti dirimenti la parentela naturale in linea retta in qualsiasi grado, l'affinità in linea retta e quella collaterale fino al terzo grado incluso, la parentela legale (genitori adottivi con figli adottivi, figli di genitori adottivi con figli adottivi), la parentela spirituale (padrini con figliocci e padrini con genitori di figliocci), la disparità di culto (ortodossi con non battezzati).

³² Nel caso in cui un nubente ortodosso si sposi con una persona validamente battezzata il matrimonio viene considerato valido, purché il matrimonio sia celebrato da un sacerdote ortodosso, secondo la tradizione liturgica della chiesa ortodossa e che la coppia sia disposta a battezzare i figli nella chiesa ortodossa e ad educarli in quella fede; a tal fine si richiedono delle *cautiones* da parte del nubente eterodosso; in assenza di ciò si prevede che i figli seguano la religione del padre e le figlie quella della madre; R. POPTODOROV, *Intermarriages in the orthodox Tradition and Practice of the Slavic Churches, in Kanon, Jahrbuch der Gesellschaft für das recht der ostkirchen*, VI, Wien, 1983, p. 114.

³³ M. BROGI, 'Communicatio in sacris' tra cattolici e cristiani orientali non cattolici, in *Antonianum*, 1978, p. 170, nt. 33. Per gli orientali cattolici il ministro sacro non è solo un

liano cui interessa la certificazione dell'avvenuto scambio di consenso dinanzi ad un ministro di culto, cittadino italiano (art. 9, commi 1, 3, 4 e 5).

Il fatto che la Chiesa ortodossa ammetta in certi casi il divorzio e permetta un secondo matrimonio religioso non incide, giacché possono contrarre matrimonio col rito cristiano ortodosso coloro che hanno lo stato libero per il diritto italiano, questo è certificato dall'ufficiale di stato civile che autorizza quel tipo di forma matrimoniale (art. 9, comma 3); irrilevante, se trattasi di cittadini stranieri, come abbiano riottenuto, secondo la propria legge, lo stato libero medesimo, se per riconoscimento di una competenza confessionale o statale.

C. Ulteriori fattispecie.

Altre forme di collaborazione sono quelle di cui all'art. 13, ai sensi del quale nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si deve tener conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell'Arcidiocesi, operanti in ambito locale.

All'art. 24 si prevede che per le *Norme di attuazione* di detta legge le autorità competenti tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Arcidiocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Nell'art. 26, infine, si stabilisce che al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della legge le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto della legge. Ma anche prima di detto termine, se una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo, le parti dovranno procedere d'accordo. È ovvio che le materie oggetto di intese trasformate in legge non potranno più essere regolate unilateralmente dallo Stato, senza un accordo bilaterale ai sensi dell'art. 8, 3 comma, della Costituzione.

Un'ultima clausola di salvaguardia per la condizione giuridica dell'Arcidiocesi è data dall'ultimo comma del citato art. 26 – clausola presente

teste qualificato, egli presenzia il rito e benedice le nozze, partecipando in qualche modo alla amministrazione del sacramento. La riprova di questo suo ruolo si ha in più norme: il can. 828 *C.C.E.O.* evidenzia la funzione svolta dal sacerdote celebrante e, al § 2, chiarisce che il rito è ritenuto sacro solo con l'intervento del sacerdote che assiste e benedice. Il can. 832 *C.C.E.O.* nel prevedere il matrimonio *coram solis testibus* richiama i coniugi all'obbligo di ricevere comunque la benedizione appena possibile, anche da un sacerdote ortodosso.

anche nelle precedenti intese – dove si prescrive che, in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell’Arcidiocesi con lo Stato, dovranno essere promosse previamente le intese del caso³⁴.

4.5. I controlli statali.

A tutela della collettività e dello Stato stesso nella legge si prescrivono forme di controllo in merito alla capacità giuridica e d’agire degli enti ecclesiastici ed in specie ai poteri dei loro rappresentanti legali, attraverso l’obbligatoria iscrizione nel Registro delle persone giuridiche³⁵; per garantire così la certezza dei rapporti giuridici si prevede altresì che:

“Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell’Arcidiocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno”³⁶.

³⁴ Sugli ultimi temi trattati rinvio a V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, cit., p. 140 s.

³⁵ Art.17:

“1. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

3. L’Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Per M. CANONICO, *Nuove leggi per vecchie intese*, cit, non è chiaro se l’obbligo di iscrizione riguardi anche i nuovi enti; io credo che trattasi di norma generale che assoggetta tutti gli enti alla medesima disciplina, indipendentemente dall’epoca del riconoscimento, la sanzione è prevista dalla stessa norma sopra citata: “*gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche*”. Per i nuovi enti si applicheranno le regole che già sono utilizzate per tutti gli altri ecclesiastici, di nuova istituzione. La norma è a tutela dei soggetti aventi causa con questi enti; va rilevato che la mancata iscrizione ha, come conseguenza, la non opponibilità ai terzi che non ne fossero a conoscenza delle limitazioni dei poteri di rappresentanza, cfr. *Nozioni di diritto ecclesiastico* a cura di G. Casuscelli, 3^a ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 208 s.

³⁶ Art. 18, commi 2, 3.

“2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente dell’Arcidiocesi uno dei requisiti

Anche la permanenza o il venir meno di persone giuridiche confessionali deve avvenire sotto la sorveglianza dello Stato, specie per la devoluzione dei loro patrimoni e redditi al momento della loro cessazione.

Altra norma importante, come quelle precedenti rinvenibili nelle altre intese, è l'art. 20, in forza del quale, comma 5:

“L’Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione”³⁷.

Questa prescrizione va vista come controllo su fondi quali il gettito IRPEF, che non diviene di proprietà ecclesiastica, ma è dato allo Stato o a singole chiese e confessioni religiose per scopi prefissati dalla normativa generale e della legge di approvazione di ciascuna intesa.

Riferite alla tutela degli interessi statali, come dei privati, e alla certezza dei rapporti giuridici possono essere viste quelle norme che prevedono la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea avente domicilio in Italia per i rappresentanti degli enti e la cittadinanza italiana per i ministri di culto abilitati a celebrare matrimoni religiosi trascrivibili nei registri dello stato civile.

prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Arcidiocesi.

3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte dell’Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.

³⁷ Tale rendiconto deve comunque precisare:

“a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione;

b) l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dall’articolo 19 e dal comma 1 del presente articolo”.

Sulle precedenti intese cfr. V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, cit., p.